

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1641)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1961

Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 luglio 1952, n. 1126, prescrive, per i pagamenti anticipati di merci da importare, la prestazione da parte dell'importatore della cauzione o della sostitutiva garanzia fidejussoria, fissata dal decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1957, n. 1, nella misura del 10 per cento qualunque sia il valore della merce da importare.

Secondo quanto è altresì stabilito dalle norme sopra richiamate, la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione ha luogo d'iniziativa della banca operante quando le siano pervenuti i prescritti esemplari dei moduli valutari, muniti del visto doganale attestante l'avvenuta importazione della merce.

Ora è noto che in base al decreto ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1957, nu-

mero 288, le operazioni di importazione di merci di valore non superiore a lire italiane 50.000 potevano essere effettuate senza formalità valutarie e quindi senza emissione di benestare bancario. Detto limite veniva successivamente elevato a lire italiane 150 mila con decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1960, n. 199, e recentemente a lire italiane 250.000 con decreto ministeriale 12 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1960, n. 307. Per tali operazioni, mancando il modulo valutario, le banche non avrebbero la possibilità di procedere d'iniziativa alla restituzione della cauzione o alla liberazione della garanzia fidejussoria. Si rileva, inoltre, che il regolamento in via anticipata, a mezzo vaglia postali internazionali, di importazioni di valore fino a lire italiane 50.000 (ed anche superiore per determinate merci) viene ese-

guito senza versamento cauzionale o garanzia fidejussoria.

Per uniformità di trattamento con la procedura dei vaglia postali e considerato che l'entità della cauzione o fidejussione è irrilevante per le operazioni di esiguo importo, si ravvisa l'opportunità che l'importatore venga esonerato dall'obbligo di prestare detta cauzione o fidejussione per le operazioni di importazione di merci per le quali non si fa luogo ad emissione di modulo valutario.

Si è così predisposto l'unico disegno di legge, che modifica l'articolo 1 della citata legge 20 luglio 1952, n. 1126, con la aggiunta di un apposito comma, al fine di conferire al Ministro del commercio con l'estero la facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al disotto del quale non è necessaria la prestazione della cauzione o della sostitutiva garanzia fidejussoria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti ».